Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Il **decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «*Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale*»**, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2026, interviene sulla **fiscalità regionale e locale**, affiancando alla revisione dei singoli tributi una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione con il contribuente, l'adempimento spontaneo e l'efficacia dell'attività di accertamento e riscossione.

Tra gli interventi rivestono particolare importanza: l'introduzione della disciplina degli **sconti collegati all'addebito diretto dei pagamenti**, l'inserimento anche nella fiscalità locale, **di strumenti di interlocuzione preventiva**, l'estensione del **ravvedimento operoso ai tributi regionali e locali anche dopo l'avvio di determinate attività di controllo**, **l'accertamento esecutivo** per i tributi regionali e la **revisione delle sanzioni dichiarative**, in particolare per l'IMU. Un autonomo e articolato pacchetto di misure riguarda inoltre la **tassa automobilistica regionale.**

Di seguito una breve rassegna delle novità.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Addebito diretto: resta lo sconto fino al 20%, ma l'ente può fissare un tetto o un importo fisso

Sul versante premiale, il **decreto legislativo** interviene sull'articolo 118-*ter* del D.L. n. 34/2020 (*Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale – Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a)*), che già consentiva di incentivare la domiciliazione delle entrate mediante una riduzione fino al 20 per cento quando il contribuente autorizza in via permanente l'addebito del pagamento sul conto corrente bancario o postale. I lavori preparatori qualificano espressamente la misura come uno strumento diretto a favorire la riscossione spontanea.

Il D.Lgs. n. 147/2026 **non rende automatico lo sconto del 20 per cento,** ma interviene sulle modalità con le quali Regioni ed enti locali possono esercitare tale facoltà. In particolare, la riduzione dovrà essere prevista con legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in luogo del precedente riferimento alla mera deliberazione (*cfr.* art. 2, comma 1, lett. *b)*, n. 1).

L'ente potrà inoltre stabilire un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione oppure, in alternativa alla riduzione percentuale, riconoscere direttamente un importo fisso (*cfr.* art. 2, comma 1, lett. *b)*, n. 2).

È prevista, tuttavia, un'esclusione di ampia portata: **il**

beneficio non può essere applicato alle entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (*cfr.* art. 2, comma 1, lett. *c)*). Rientra in questa esclusione, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, **l'IMU, il cui gettito transita obbligatoriamente attraverso il modello F24**.

Compliance prima dell'accertamento: arrivano comunicazioni e avvisi bonari

Prevista l'introduzione di strumenti di interlocuzione preventiva analoghi a quelli utilizzati nell'ambito dei tributi erariali.

Prima dell'avvio dell'attività di accertamento, Regioni ed enti locali possono trasmettere al contribuente **comunicazioni contenenti dati ed elementi, acquisiti direttamente o provenienti da terzi, rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria**, consentendogli di correggere la propria posizione mediante ravvedimento (*cfr.* art. 3, comma 1).

Gli enti possono inoltre **inviare avvisi bonari per la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali od omessi**, con applicazione di una sanzione ridotta (*cfr.* art. 3, comma 1). Il contribuente **dispone di sessanta giorni** dalla ricezione della comunicazione per fornire, anche telematicamente, chiarimenti, ricevute di pagamento e documenti utili a segnalare dati non considerati o erroneamente valutati dall'ente (*cfr.* art. 3, comma 2).

La **relazione illustrativa relativa all'atto del Governo n. 276,** sul punto rimasta coerente con il testo definitivo, evidenzia la funzione preventiva e deflativa dello

strumento: consentire la correzione dell'errore prima della notifica dell'accertamento, ridurre il ricorso agli atti impositivi e contenere il contenzioso.

Va però osservato che il **decreto legislativo** non stabilisce direttamente una percentuale uniforme di riduzione per gli avvisi bonari: l'articolo 3, comma 1, secondo periodo, rinvia all'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, all'articolo 14, comma 8, del testo unico delle sanzioni, che come è noto costituiscono le disposizioni "generali" per la mitigazione delle sanzioni tributarie. In sostanza, l'adempimento spontaneo del contribuente, potrà essere accompagnato da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al richiamato comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che «*Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione*». Resta pertanto da chiarire, sul piano applicativo, la concreta determinazione della misura ridotta.

Ravvedimento più ampio: l'avvio del controllo non chiude automaticamente la regolarizzazione

Di particolare importanza è l'intervento sul **ravvedimento operoso**. Il **decreto delegato** stabilisce che la disciplina dell'articolo 13, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 472/1997 **trovi applicazione anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali;** dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà all'articolo 14, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie (*cfr.* art. 12, comma 3).

In pratica, con l'entrata in vigore della novella anche per i tributi locali, l'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o

altre attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza **non determina, di per sé,** la preclusione al ravvedimento.

In altri termini, il comma 3 dell'articolo 12, in analogia a quanto già previsto per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle Dogane, estende ai tributi delle regioni e degli enti locali l'applicazione del comma 1-*ter* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024 con la possibilità di ravvedimento anche in caso siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. **Resta fermo che l'applicazione della sanzione ridotta è inibita quando risultano già notificati avvisi di pagamento e atti di accertamento**.

Si supera così, per la fiscalità locale, una concezione del ravvedimento limitata alla fase precedente all'attività di controllo: l'istituto può continuare a operare durante una fase più avanzata dell'interlocuzione con l'ente locale, **fino alla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento**.

Dal 2027 accertamento esecutivo anche per i tributi regionali

Un'altra modifica strutturale di estrema importanza riguarda la riscossione. Per gli atti relativi ai tributi regionali emessi dal 1° gennaio 2027, oppure dalla precedente data eventualmente stabilita **con legge regionale**, viene introdotto il modello dell'accertamento esecutivo (*cfr.* art. 8, comma 1).

L'estensione dell'istituto dell'avviso di accertamento

esecutivo ai tributi delle regioni, dà attuazione al principio racchiuso nell'art. 13, comma 1, lettera *b),* n 2 (*Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale*) della **legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «*Delega al Governo per la riforma fiscale*»** che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell'istituto in questione espressamente richiamato.

L'atto di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni **devono contenere anche l'intimazione ad adempiere e l'indicazione della loro natura di titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari** (*cfr.* art. 8, comma 1, lett. *a)*).

Decorso il termine utile per proporre ricorso, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale (*cfr.* art. 8, comma 1, lett. *b)*).

La natura esecutiva dell'avviso di accertamento comporta che per attivare la fase della riscossione coattiva non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui la riscossione sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, o dell'ingiunzione fiscale nell'ipotesi in cui detta attività sia svolta direttamente dalla regione o da altri soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle entrate. Va evidenziato che il comma 3 del art. 8, dispone che l'atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando **è stato emesso per somme inferiori a 30 euro.** Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. **Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e può essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti esecutivi che superano cumulativamente**

l'importo sopracitato. La novella recepisce nella disciplina dei tributi locali quanto stabilito dall'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, il quale prevede che «*A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*».

Il *comma 4* disciplina le attività che le regioni o i soggetti affidatari sono tenuti a compiere, **per il recupero di importi non superiori a 10 mila euro**, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo **e prima che abbia inizio la procedura esecutiva e cautelare**. Nel dettaglio, si prevede l'obbligo di invio di un sollecito di pagamento recante l'avviso al debitore della scadenza del termine indicato nell'atto e **l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive**. Per il recupero degli importi **fino a mille euro**, le azioni cautelari ed esecutive sono ammesse esclusivamente una volta decorso il termine di centoventi giorni dall'invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, si segnala che il citato articolo 1, comma 544, prevede che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, **mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il**

dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il **decreto legislativo** introduce **anche una disciplina della dilazione**: in assenza di una diversa normativa regionale e in presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debitore può ottenere una rateizzazione fino a 72 rate mensili, secondo gli scaglioni previsti dalla norma (*cfr.* art. 8, comma 5).

Importo (in euro)	**Rate mensili**
fino a 100	0
100,01 – 500	max 4
500,01 – 3.000	min 5 – max 12
3.000,01 – 6.000	min 13 – max 24
6.000,01 – 20.000	min 25 – max 36
oltre 20.000	min 37 – max 72

Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, **ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01** (*cfr.* art. 8, comma 6).

In caso di **comprovato peggioramento della situazione del debitore**, la facoltà di **prorogare**, **per una sola volta**, la dilazione concessa, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto con propria legge dalle regioni, a condizione che il **debitore non sia decaduto dal beneficio della rateazione** (*cfr.* art. 8, comma 7).

Alle regioni o ai soggetti affidatari, una volta ricevuta la richiesta di rateazione e **solo in caso di mancato accoglimento** della stessa **ovvero di decadenza dai benefici**

della rateazione, è consentita l'**iscrizione dell'ipoteca o del fermo amministrativo**. Inoltre, chiarito che restano comunque ferme le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione (*cfr.* art. 8, comma 8).

Prevista l'**automatica decadenza** del debitore dal beneficio della rateazione in caso di **mancato pagamento**, dopo espresso sollecito, di **due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi** nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, il debito **non è più rateizzabile** e l'intero importo ancora dovuto è **immediatamente riscuotibile in unica soluzione** (*cfr.* art. 8, comma 9).

La **scadenza** delle rate mensili è fissata nell'**ultimo giorno di ciascun mese** indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione (*cfr.* art. 8, comma 10).

Sanzioni IMU: omessa dichiarazione al 100%, infedele al 40% dal 2027

Il **decreto legislativo** interviene anche sulle sanzioni per le violazioni dichiarative IMU, modificando l'articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

Per **l'omessa presentazione della dichiarazione IMU**, la precedente sanzione variabile dal 100 al 200 per cento del tributo non versato viene sostituita da una **sanzione pari al 100 per cento, restando fermo il minimo di 50 euro** (*cfr.* art. 12, comma 5, lett. *a)*).

Per la **dichiarazione infedele,** la precedente forbice dal 50 al 100 per cento viene sostituita dalla **misura del 40 per cento del tributo non versato**, sempre con il minimo di 50 euro (*cfr.* art. 12, comma 5, lett. *b)*).

Le nuove misure si applicano **alle violazioni commesse** a partire dal 1° gennaio 2027 (*cfr.* art. 12, comma 9).

Modificate le sanzioni TARI

Novelle anche all'articolo 1, commi da 695 a 698, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in materia di **tassa sui rifiuti**

Le modifiche stabiliscono rispettivamente che:

- in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione amministrativa pari **al 100 per cento** (in luogo della sanzione dal 100 per cento al 200 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- in caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione amministrativa del **40 per cento** (in luogo della sanzione dal 50 per cento al 100 per cento) del **tributo non versato**, con un minimo di 50 euro (*cfr.* art. 12, comma 6).

Le nuove misure si applicano **alle violazioni commesse** a partire dal 1° gennaio 2027 (*cfr.* art. 12, comma 9).

Modificate le misure delle sanzioni in materia di imposta di soggiorno e contributo di sbarco

Si prevede che per l'**omessa presentazione della dichiarazione** da parte del responsabile del pagamento dell'**imposta di soggiorno** si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al

100 per cento dell'importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per **infedele dichiarazione** si applica la sanzione amministrativa pari al **40 per cento dell'importo dovuto** non versato e comunque non inferiore a 50 euro (per tali violazioni il testo previgente prevedeva che si applicasse una sanzione pari alla somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Si applicano le medesime sanzioni per i casi di **omessa** (**100 per cento dell'importo dovuto** e comunque non inferiore a 50 euro) o **infedele** (**40 per cento dell'importo dovuto** e comunque non inferiore a 50 euro) dichiarazione relativa al **contributo di sbarco** (*cfr.* art. 12, comma 7).

In materia di regime fiscale delle **locazioni brevi** si prevede che per **l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento** del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per **l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato** e comunque non inferiore a 50 euro. Nel testo vigente si prevedeva che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applicasse la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Bollo auto: maggiore autonomia regionale e nuove regole di territorialità

La tassa automobilistica viene espressamente qualificata come «*tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva*», attraverso l'integrazione dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2011 (*cfr.* art. 13, comma 1).

Dal 1° gennaio 2027, inoltre, le eventuali esenzioni dal bollo stabilite con leggi regionali o delle Province

autonome non si estenderanno automaticamente all'addizionale erariale alla tassa automobilistica: per quest'ultima saranno rilevanti esclusivamente le esenzioni stabilite dalla legge statale (cfr. art. 13, comma 2).

Sul piano della territorialità, la competenza e il gettito sono collegati al luogo di residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche assume rilevanza **la sede legale**; se, tuttavia, questa differisce dal luogo nel quale viene esercitata in via principale la gestione ordinaria, sarà quest'ultimo a determinare la destinazione del gettito. Per le persone giuridiche estere con più sedi secondarie in Italia rileva **la sede nella quale viene svolta in via principale la gestione ordinaria** (*cfr.* art. 14, comma 1).

Le comunicazioni alla Camera di commercio riguardanti la sede acquistano valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I soggetti già iscritti devono aggiornare le informazioni presenti nel REA, indicando la sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione (*cfr.* art. 14, comma 1).

Pagamento del bollo: la vera riforma delle scadenze parte dal 1° gennaio 2028

A decorrere dal 1° gennaio 2028, il soggetto passivo viene individuato con riferimento al primo giorno del periodo di tassazione, superando il precedente collegamento alla scadenza del termine utile per il pagamento (*cfr.* art. 15, comma 1, lett. *a)*).

La tassa sarà ordinariamente corrisposta ogni anno **in un'unica soluzione**, per un'obbligazione **riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione.** Il primo

versamento dovrà essere effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione**; per le annualità successive, il termine cadrà nell'ultimo giorno del mese nel quale il veicolo è stato immatricolato (*cfr.* art. 15, comma 1, lett. *b)*). Le Regioni potranno comunque individuare con propria legge categorie di veicoli per le quali consentire il pagamento quadrimestrale.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continueranno a operare, in linea generale, le scadenze esistenti a tale data, salvo diversa disciplina regionale. Dalla medesima decorrenza viene abrogato il D.M. 18 novembre 1998, n. 462 (*cfr.* art. 15, commi 1 e 2).

Noleggio a lungo termine, rivendita e pagamento alla Regione sbagliata

Dal 1° gennaio 2027 viene inoltre uniformato il regime dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, assumendo rilievo il contratto annotato al PRA. La nuova disciplina riguarda i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e quelli già stipulati la cui esecuzione abbia inizio dal 2027 (*cfr.* art. 16, commi 1-3).

Per i veicoli ceduti a soggetti che esercitano professionalmente il commercio di auto usate, l'interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo si produce soltanto se la cessione viene trascritta al PRA (*cfr*. art. 17, comma 1, lett. *a)*). Non sono sufficienti né la procura speciale alla vendita né la semplice fattura al concessionario priva della trascrizione del titolo di proprietà (*cfr.* art. 17, comma 1, lett. *c)*). La trascrizione effettuata oltre sessanta giorni dalla cessione non consente di beneficiare dell'interruzione per i periodi anteriori alla trascrizione effettiva (*cfr.*

art. 17, comma 1, lett. *f)*).

Viene inoltre disciplinato **il caso del versamento effettuato all'ente impositore incompetente**: la Regione o l'ente che abbia incassato somme spettanti a un altro soggetto deve attivare tempestivamente il riversamento all'ente competente, senza imporre al contribuente di ripetere il pagamento (*cfr*. art. 18, commi 1 e 2).

Fermo fiscale: il bollo resta dovuto

Il **decreto legislativo** risolve espressamente anche la questione del rapporto tra tassa automobilistica e fermo amministrativo fiscale.

La tassa automobilistica continua a essere dovuta quando sul veicolo è disposto il fermo ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973 – e, dal 1° gennaio 2027, dell'articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione – dall'agente della riscossione o dal soggetto cui l'ente abbia affidato il servizio (*cfr.* art. 19, comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che il **fermo fiscale non è assimilabile alle ipotesi di perdita del possesso o indisponibilità del mezzo che fanno venir meno l'obbligazione tributari**a: si tratta di una misura cautelare posta a garanzia del credito pubblico e, pertanto, non determina l'esenzione dal bollo.

Tariffe: aggiornamento per Euro 6 e classi successive, senza aumento dell'imposta

Completa il “pacchetto di misure” sul bollo l’aggiornamento delle tabelle tariffarie. Per le autovetture il riferimento a «*Euro 4 e Euro 5*» viene sostituito da «*Euro 4, Euro 5 e superiori*»; per i motocicli, al riferimento «*Euro 3*» vengono aggiunte le classi «*superiori*» (*cfr.* art. 20, commi 1 e 2).

L’intervento ha natura di aggiornamento classificatorio e non comporta, secondo la relazione illustrativa, una modifica degli importi tariffari né un aumento della pressione fiscale: serve essenzialmente ad adeguare le tabelle alle classi ambientali più recenti senza rendere necessario un nuovo intervento normativo per ogni successiva classe Euro.

Noleggio con conducente: confermata la riduzione del 50% del bollo auto

Il **decreto legislativo** interviene anche sulla disciplina agevolativa prevista per le autovetture da noleggio di rimessa, chiarendone espressamente l’ambito applicativo. L’articolo 21 stabilisce, infatti, con norma di interpretazione autentica, che per «*autovetture da noleggio di rimessa*», di cui all’allegato 1, tariffa C), n. 1), del D.P.R. n. 39/1953, **devono intendersi le «*autovetture adibite a noleggio con conducente*» – NCC** (*cfr*. art. 21, comma 1).

La precisazione assume rilievo perché alla predetta categoria **è riconosciuta una riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica**. I lavori preparatori chiariscono che l’intervento si è reso necessario per delimitare l’agevolazione al noleggio con conducente, escludendone l’estensione ai veicoli concessi in noleggio senza conducente, per i quali continua ad applicarsi la tariffa ordinaria.

La disposizione interviene quindi su un contrasto interpretativo formatosi nel tempo sulla nozione di «*noleggio di rimessa*», ricondotta dal legislatore alla sua originaria configurazione riferita al servizio con conducente. La **relazione illustrativa relativa all'atto del Governo n. 276** evidenzia, infatti, che al momento dell'introduzione dell'agevolazione il modello di noleggio da rimessa coincideva con quello con conducente, mentre solo successivamente si è diffuso il noleggio senza conducente.